



Cofinanziato
dall'Unione europea



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "GELASIO CAETANI"

Viale G. Mazzini, 36 – 00195 Roma 06/121124355

rmpm040001@istruzione.it – pec: rmpm040001@pec.istruzione.it

C.F. 80214090583 – C.U.: UF27DE

Circolare N. 46

- **Alle/ai docenti**
- **Alla DSGA Dott. Fantozzi Paola**
- **Alla RSU d' Istituto**
- **Al personale ATA**
- **SITO WEB**

Oggetto: invito dal datore di lavoro a docenti a tempo determinato a godere delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche con espresso avviso della perdita in caso diverso, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva (legge 5.10.2026 n. 174)

Si informa il personale docente con contratto a tempo determinato al 30/06/2027 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche definite dal calendario scolastico regionale.

Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si rammenta che la disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto. Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno. Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie "per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". L'applicazione della disposizione sopra richiamata ha comportato la **monetizzazione**

delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici, ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Tanto per opportuna verifica da parte del lavoratore, circa le ferie in oggetto; si considera pertanto espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Roma, vedi segnatura protocollo

La Dirigente Scolastica
Prof. Avv. Adelaide D'Amelia